



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

n. 1794 del 5 luglio 2002

Oggetto: nuovo catalogo dei rifiuti (CER 2002)
Integrazioni e chiarimenti alla d.G.R. n. 3876 del 31.12.2001
(*pubblicata in BURV 13 agosto 2002, n. 78*)

L'Assessore alle politiche per la mobilità e per l'ambiente, Renato Chisso, riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 5/2/1997, n. 22, concernente «*Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*» reca, tra l'altro, la catalogazione dei rifiuti e l'elenco dei rifiuti pericolosi, e in particolare:

- nell'all. A (previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a) il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) istituito con decisione 94/3/CE del 20 dicembre 1993,
- nell'all. D (previsto dall'art. 7, comma 4) l'elenco dei rifiuti pericolosi istituito con decisione 94/904/CE del 22 dicembre 1994.

La Commissione delle Comunità europee con la decisione 2000/532/CE, successivamente modificata, ha integralmente sostituito l'allegato (ossia il C.E.R.) della decisione 2000/532/CE, «*a decorrere dal 1° gennaio 2002*».

Con il nuovo C.E.R., dunque, vengono introdotti circa 470 nuovi codici e vengono soppressi circa 280 codici originari: i nuovi codici introdotti, peraltro, non sono meramente sostitutivi di quelli soppressi, e alcuni nuovi codici sono solo parziale specificazione di codici già esistenti.

Con d.G.R. n. 3876 del 31.12.2001 la Giunta regionale deliberava tra l'altro di approvare il modello, allegato a tale deliberazione, concernente la definizione dei contenuti relativi all'adempimento di cui all'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*», in G.U. n. 299 del 27.12.2001 – Suppl. Ord. n. 279, e strumentale all'aggiornamento della «*banca dati*» sulle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti operanti nel Veneto, stabilendo inoltre che la documentazione vada inviata, da parte delle imprese che esercitano attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata a seguito della decisione 2000/532/CE, e successive modificazioni, sia in regime ordinario che semplificato, alla Provincia territorialmente competente, salvo che per le imprese che esercitano attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti con impianti mobili che debbono inviare la sopracitata documentazione alla Regione e per le imprese che esercitano attività di trasporto che debbono inviare tale documentazione alla sezione regionale dell'Albo.

La stessa delibera stabiliva inoltre che l'invio di tale comunicazione costituisse anche domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

L'entrata in vigore (1° gennaio 2002) del nuovo catalogo europeo dei rifiuti, avendo dunque apportato alcune significative modificazioni al sistema di catalogazione e classificazione dei rifiuti e conseguentemente agli adempimenti cui sono tenuti i vari soggetti interessati, ha determinato numerose richieste di chiarimenti da parte degli Enti competenti al-

la gestione dei rifiuti urbani, anche relativamente alle conseguenze che ne derivano in ordine all'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani ed alla gestione dei cd. ecocentri.

A tale proposito appare pertanto utile fornire, di seguito, un quadro ricognitivo ed esemplificativo delle modificazioni di recente introduzione nel comparto della gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani.

1. Il nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER 2002) – Applicazione ai rifiuti urbani

Va innanzitutto precisato che il nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER 2002):

- abroga a decorrere dal 1° gennaio 2002 sia la decisione 94/3/CE che istituisce il CER, sia la decisione 94/904/CE che istituisce l'elenco dei rifiuti pericolosi, che erano state recepite nel d.lgs. n. 22/1997 e ne costituivano, rispettivamente l'all. A e l'all. D, ambedue tali allegati sono quindi stati sostituiti dalla nuova decisione comunitaria;
- individua con un asterisco i rifiuti, che in base ai criteri determinati nella decisione comunitaria, vanno classificati come pericolosi;
- prevede l'abbandono di un significativo numero di codici e l'introduzione di numerosi nuovi codici, molti dei quali riferiti a rifiuti pericolosi.

2. Individuazione dei rifiuti pericolosi

Il d.lgs n. 22/1997, all'art. 7, comma 4, stabiliva che «*Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'all. D sulla base degli all. G, H ed I*».

In sostanza, con tale disposizione era stato stabilito che erano rifiuti pericolosi tutti i rifiuti contemplati nell'all. D, a prescindere da qualsiasi forma di accertamento di carattere qualitativo (pertanto la sola inclusione nell'all. D era necessaria e sufficiente a classificare un rifiuto come pericoloso)

Con l'entrata in vigore del nuovo catalogo europeo dei rifiuti (CER 2002), il criterio di individuazione dei rifiuti pericolosi è radicalmente cambiato.

Infatti,

- premesso che «*I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco “*” sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5.*» (allegato alla decisione CE, introduzione, punto 4);
- viene previsto che «*Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'all. III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica l'articolo 2 della presente decisione. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 l'articolo 2 della presente decisione non prevede al momento alcuna specifica.*» (allegato alla decisione CE, introduzione, punto 6).

Ne deriva quindi che, secondo il nuovo sistema, sono rifiuti pericolosi:

- i rifiuti che nell'elenco sono contrassegnati con un asterisco senza riferimenti a sostanze pericolose;
- i rifiuti che nell'elenco sono contrassegnati con un asterisco e per i quali viene indicata la presenza di specifiche o generiche sostanze pericolose; in tali casi il solo asterisco non è sufficiente ad individuare il rifiuto come pericoloso, ma deve essere verificato se la o le sostanze pericolose presenti raggiungono le concentrazioni previste, solo in caso di superamento delle concentrazioni il rifiuto va effettivamente classificato come pericoloso (in caso di non superamento delle concentrazioni va uti-

lizzato un codice diverso relativo ad un rifiuto non pericoloso).

3. Rifiuti urbani – rifiuti pericolosi

Nella decisione 2000/532/CE (come modificata dalle successive dec. 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) il punto 4) dell'introduzione dell'allegato stabilisce che: *«I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco “*” sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5.»*.

Il citato art. 1, paragrafo 5, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, prevede che *«La presente direttiva non riguarda i rifiuti domestici.»*.

Pertanto, lo stesso d.lgs. n. 22/1997, che disciplina la gestione dei rifiuti e che recepisce anche la citata direttiva 91/689/CEE, all'art. 7, comma 2, prevede che:

«Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;*
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);*
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;*
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;*
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).»*

Inoltre, sempre l'art. 7, ma al comma 4 stabilisce che:

«Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'all. D sulla base degli allegati G, H ed I.»

Pertanto:

- i rifiuti urbani/domestici, cioè *«... provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione»* non sono e non possono essere mai classificati come rifiuti pericolosi anche se all'interno di essi possono essere rinvenuti particolari tipologie di rifiuti che presentano le caratteristiche proprie di un rifiuto pericoloso;
- i rifiuti urbani di cui alle lett. c), d), e) ed f) dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 22/1997 possono anche essere classificati come rifiuti pericolosi, qualora ricorrano le condizioni previste dal nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER 2002) indicate in precedenza.

4. Rifiuti assimilati agli urbani – rifiuti pericolosi

Come già detto in precedenza il d.lgs. n. 22/1997, all'art. 7, comma 2, nell'individuare i rifiuti urbani prevede che:

«Sono rifiuti urbani:

- a) ...;*
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);*
- c) ...».*

Inoltre, l'art. 21, comma 2, sempre del d.lgs. n. 22/1997 prevede che:

«I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel ri-

spetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

- a) ...
- g) *l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. d) ...».*

Da ciò deriva che il Comune:

- può, attraverso il proprio regolamento, prevedere che rifiuti «... *provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi* ...» [cioè diversi dall'uso di civile abitazione], e quindi speciali in base all'origine (art. 7, comma 1, d.lgs. n. 22/1997), siano assimilati, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani, e quindi conferiti all'ordinario servizio di gestione di tali rifiuti (tali rifiuti pertanto seguono in tutto e per tutto il regime dei rifiuti urbani);
- non può assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti speciali «... *provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi* ...» (per esempio provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali o di servizi, i rifiuti pericolosi provenienti da tali attività sono assoggettati agli adempimenti previsti dalla disciplina vigente per i rifiuti speciali) qualora siano classificati come pericolosi.

5. Indicazioni di carattere operativo

Sulla base di quanto sopra riportato, e considerate le disposizioni nazionali e regionali vigenti si ritiene inoltre opportuno riportare le seguenti indicazioni di carattere operativo:

- a) I rifiuti urbani/domestici, cioè «... *provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione*» non sono mai classificabili come rifiuti pericolosi e, come tali, debbono quindi essere conferiti:
 - all'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani, fatto comunque salvo il potere del Comune di prevedere il divieto di conferire a tale servizio rifiuti con determinate caratteristiche che dovranno pertanto essere raccolti con diverse modalità;
 - ovvero, direttamente presso i cd. ecocentri, avendo peraltro attenzione di allestire uno stoccaggio separato e comunque diverso rispetto agli altri rifiuti urbani per quelle tipologie di rifiuti per le quali ciò risulti opportuno sia in funzione delle caratteristiche di pericolosità sia in funzione della destinazione.
- b) I cd. ecocentri, disciplinati dall'art. 29 della legge regionale n. 3/2000 sono tenuti esclusivamente agli adempimenti di cui al comma 5 del citato art. 29:
 - tenuta del registro regionale da compilarsi settimanalmente «... *da cui risultino i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati a successivi centri di stoccaggio o impianti di smaltimento o recupero, con indicazione di tale destinazione*» (il registro previsto dalla legge regionale è chiaramente diverso da quello disciplinato dall'art. 12 del d.lgs. n. 22/1997 e per lo stesso non è necessaria alcuna vidimazione o bollatura);
 - conservazione delle copie del formulario di identificazione (di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 22/1997) qualora il trasporto dei rifiuti verso i successivi impianti sia effettuato da soggetti diversi da quelli che gestiscono il servizio pubblico.
- c) Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani, e pertanto non possono essere conferiti all'ordinario servizio di gestione dei rifiuti urbani, quei rifiuti speciali che debbono essere classificati come rifiuti pericolosi; tali rifiuti seguono in tutti e per tutto il regime dei rifiuti speciali ed il conferimento ai cd. ecocentri è possibile solo se gli impianti sono espressamente autorizzati per ricevere rifiuti speciali, in tal caso peraltro sono obbligatori tutti gli adempimenti previsti dalla vigente disciplina sui rifiuti.
- d) Nei cd. ecocentri i codici previsti nel nuovo catalogo europeo dei rifiuti (CER 2002) vanno obbligatoriamente utilizzati solo al momento della compilazione del formulario

di identificazione (di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 22/1997) qualora il trasporto dei rifiuti verso i successivi impianti sia effettuato da soggetti diversi da quelli che gestiscono il servizio pubblico.

- e) Poiché i Comuni sono tenuti alla compilazione del MUD nelle forme previste dal d.lgs. n. 22/1997, art. 11, comma 4, e considerata pertanto la necessità di registrare le informazioni relative a varie tipologie di rifiuti urbani raccolte separatamente, è necessario che nel registro regionale di cui all'art. 29, comma 5, della l.r. n. 3/2000, siano riportati insieme alle tipologie ed alle quantità dei rifiuti, anche i relativi codici, ferma restando la classificazione dei rifiuti nei modi sopraindicati.

Al fine di una corretta applicazione del nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti, si ritiene inoltre opportuno riportare in allegato uno schema utile per la corretta individuazione dei nuovi codici.

L'Assessore Renato Chisso conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

D E L I B E R A

1. di fornire i chiarimenti in premessa esposti e rivolti ai soggetti pubblici e privati interessati alla gestione dei rifiuti urbani e ai rifiuti speciali assimilati agli urbani, alla luce delle modifiche apportate al sistema di catalogazione e classificazione dei rifiuti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo catalogo europeo dei rifiuti;
2. di approvare in allegato alla presente delibera, uno schema utile per l'individuazione dei nuovi codici relativamente ai rifiuti di cui al precedente punto 1;
3. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva di tutti gli allegati, integralmente sul B.U.R.V.

ALLEGATO

Tipo rifiuto	Vecchi cer	Nuovi cer	Definizione	Descrizione	Note
frazioni oggetto di raccolta differenziata					
frazione organica dei rifiuti urbani	200108	200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari materiali ovvero da scarti di cucina	
oli vegetali e animali	200109	200125	oli e grassi commestibili	oli e grassi provenienti da mense e cucine domestiche o di ristorazione	
frazioni secche recuperabili					
multimateriale		150106	imballaggi in materiali misti	raccolte differenziate multimateriale	si utilizza quando gli imballaggi vengono raccolti e avviati insieme ad un impianto di selezione o di recupero
carta e cartone	200101	150101	imballaggi in carta e cartone	carta e cartone che costituiscono imballaggio oggetto di raccolta differenziata tipo contenitori della pasta, biscotti e altri alimenti	nel caso in cui il flusso di raccolta degli imballaggi in carta non sia diverso dall'altra carta (giornali ...) si usa il codice del materiale prevalente ovvero 200101. Il 150101 si utilizza quando sono attivate raccolte specifiche da utenze commerciali
		200101	carta e cartone	carta diversa dagli imballaggi tipo carta di giornale	

Tipo rifiuto	Vecchi cer	Nuovi cer	Definizione	Descrizione	Note
vetro	200102	150107	imballaggi in vetro	vetro che costituisce imballaggio oggetto di raccolta differenziata tipo vasi e bottiglie	nel caso delle attuali raccolte differenziate dei rifiuti si usa il codice per gli imballaggi 150107. Il codice 200102 si utilizza solo nel caso di specifiche raccolte separate (non obbligatorie) di vetro diverso dagli imballaggi
		200102	vetro	vetro diverso dagli imballaggi tipo oggetti e lastre di vetro	
plastica	200103	150102	imballaggi in plastica	plastica che costituisce imballaggio oggetto di raccolta differenziata tipo contenitori per liquidi e altro materiale alimentare	nel caso delle attuali raccolte differenziate dei rifiuti si usa il codice per gli imballaggi 150102. Il codice 200139 si utilizza solo nel caso di specifiche raccolte separate (non obbligatorie) di plastica diversa dagli imballaggi
	2001104	200139	plastica	plastica diversa dagli imballaggi tipo oggetti in plastica da giardino, giocattoli	
lattine di alluminio o banda stagnata	200105	150104	imballaggi metallici	imballaggi oggetto di raccolta differenziata tipo lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata	
ferrosi	200106	200140	metallo	altri oggetti in metallo diverso dagli imballaggi tipo reti in ferro	
legno	200107	200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137	legno che non contiene sostanze ritenute pericolose compreso quello che costituisce mobilio	nel caso siano attivate raccolte differenziate specifiche per questi materiali

Tipo rifiuto	Vecchi cer	Nuovi cer	Definizione	Descrizione	Note
		200137*	legno contenente sostanze pericolose	legno che contiene sostanze ritenute pericolose (es catrami, solventi ...)	
imballaggi in legno	150103	150103	imballaggi in legno	legno che costituisce imballaggio oggetto di raccolta differenziata tipo cassette per ortaggi e frutta	
indumenti usati	200110	200110	abbigliamento	indumenti usati tipo abiti, scarpe ...	nel caso delle raccolte differenziate attualmente attivate tipo Caritas si usa questo codice
altri prodotti tessili diversi dall'indumento usato	200111	200111	prodotti tessili	stracci	nel caso siano attivate raccolte differenziate specifiche per questi materiali
		150109	imballaggi in materia tessile	tipo sacchi in juta, cotone	
imballaggi compositi	150105	150105	imballaggi compositi	oggetto di raccolta differenziata (esempio tetrapak)	
rifiuti ingombranti e beni durevoli					
frighi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria	200123	200123*	apparecchiature fuori uso contenenti cfc	solo nel caso in cui le apparecchiature contengono cfc	nel caso delle attuali raccolte differenziate dei ru si usa il codice 200123*
		200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	qualora non contengano cfc perché di nuova generazione	

Tipo rifiuto	Vecchi cer	Nuovi cer	Definizione	Descrizione	Note
televisori, computer, stampanti ...	200124	200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	normalmente questo tipo di apparecchiatura elettronica viene codificata con questo codice	nel caso delle attuali raccolte differenziate dei rifiuti si usa il codice 200135*
		200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	solo nel caso in cui questo tipo di apparecchiatura elettronica non contenga delle sostanze pericolose	
lavatrici, lavastoviglie, altre apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolosi	160205	200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi schede elettroniche	solo nel caso in cui questo tipo di apparecchiatura elettrica contenga delle sostanze pericolose tipo condensatori al pcb (situazione molto rara e da verificarsi solo in sede di recupero)	
		200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	solo nel caso in cui questo tipo di apparecchiatura elettronica non contenga delle sostanze pericolose	
altri rifiuti ingombranti eterogenei		200307	rifiuti ingombranti	quando si tratta di rifiuti ingombranti eterogenei per i quali non sia individuabile un materiale prevalente e che non rientra nelle categorie precedenti	

Tipo rifiuto	Vecchi cer	Nuovi cer	Definizione	Descrizione	Note
pneumatici	160103	160103	pneumatici usati		anche se di provenienza urbana
rifiuti particolari					
cartucce esaurite e toner	200104	150102	imballaggi in plastica	gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto di inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi: non contenente sostanze pericolose	di solito si intende pericolosa la cartuccia a colori e non pericolosa quella in bianco e nero
		150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	come sopra ma: contenente sostanze pericolose	
contenitori etichettati "t" o "f"	200112*	150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	contenitori vuoti che contenevano vernici, acidi ... e altre sostanze pericolose	si utilizza per le raccolte differenziate attualmente attivate
vernici, inchiostri, adesivi	200112*	200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		non sono in genere di provenienza domestica si utilizzano solo nel caso siano attivate raccolte differenziate specifiche
		200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*		
solventi	200113*	200113*	solventi		
acidi	200114	200114*	acidi		
rifiuti alcalini	200115	200115*	sostanze alcaline		
detergenti	200116	200129*	detergenti contenenti sostanze pericolose		

Tipo rifiuto	Vecchi cer	Nuovi cer	Definizione	Descrizione	Note
		200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*		
prodotti fotochimici	200117*	200117*	prodotti fotochimici		
medicinali scaduti	200118	200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*		per le attuali raccolte differenziate si usa il codice 200132. L'altro codice si utilizza solo nel raro caso in cui sia stata attivata una raccolta specifica per questo tipo di medicinali
		200131*	medicinali citotossici e citostatici	medicinali tipo chemioterapici	
pesticidi	200119*	200119*	pesticidi		non sono in genere di provenienza domestica si utilizzano solo nel caso siano attivate raccolte differenziate specifiche
pile e batterie	200120	200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	pile e batterie al piombo, al nichel-cadmio, contenenti mercurio	per le attuali raccolte si utilizza il codice 200133* in quanto prevale la forma mista
		200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133		
tubi al neon	200121*	200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		non sono in genere di provenienza domestica si utilizzano solo nel caso siano attivate raccolte differenziate specifiche
aerosol	200122*	160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose		

Tipo rifiuto	Vecchi cer	Nuovi cer	Definizione	Descrizione	Note
accumulatori al piombo	160601	200133*	batterie e accumulatori di cui alla voce 160601	accumulatori al piombo tipo batterie d'auto	nel caso siano attivate raccolte differenziate specifiche per questi materiali
oli minerali	130202	200126*	oli e grassi diversi da quelli commestibili	tipo oli esauriti da motore, trasmissioni e ingranaggi, contenenti composti organici non clorurati	
rifiuti inerti	170701	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche non contenenti sostanze pericolose	rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni domestiche	
rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)					
residui verdi	200201	200201	rifiuti biodegradabili	rifiuto urbano, proveniente dalla manutenzione del verde pubblico e privato, incluso il rifiuto proveniente dai cimiteri, costituito da sfalci, foglie, potature, piante intere e ceppi	
terreno e rocce	200202	200202	terra e rocce		
altri rifiuti non compostabili	200203	200203	altri rifiuti non biodegradabili		
altri rifiuti urbani					

Tipo rifiuto	Vecchi cer	Nuovi cer	Definizione	Descrizione	Note
rifiuti urbani misti	200301	200301	rifiuti urbani non differenziati	rifiuto urbano formato dalla frazione residua delle raccolte differenziate, da vagliatura meccanica comprensiva anche delle frazioni ingombranti non destinate a recupero, e costituito da un aggregato eterogeneo di diversi materiali aventi caratteristiche merceologiche dipendenti dal tipo e dall'entità delle raccolte differenziate attuate	
rifiuti di mercati	200302	200302	rifiuti di mercati	rifiuti misti di mercati ortofrutticoli contenenti scarti vegetali, cassette in legno	
residui della pulizia stradale	200303	200303	residui della pulizia stradale	rifiuto urbano derivante dalla attività di pulizia e spazzamento di strade e aree pubbliche, strade e aree private comunque soggetto a uso pubblico, spiagge marittime e lacuali, rive dei corsi d'acqua	

* Rifiuti pericolosi